



CASSA EDILE
DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA
DI NOVARA

FASCICOLO TABELLE
SOCIETA' DI LAVORO TEMPORANEO

Percentuali contributive - Percentuali accantonamento
Coefficienti malattia e infortunio

IN VIGORE DAL MESE DI OTTOBRE 2022

**PERCENTUALI CONTRIBUTIVE
SOCIETA' DI LAVORO TEMPORANEO**

PERCENTUALI CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E LAVORATORE

Validità dal 01.10.2022

CONTRIBUTO	% IMPRESA	% LAVORATORE	% TOTALE
APE ORDINARIA*	3,66%		3,66%
F.G. - FONDO GESTIONE	1,875%	0,375%	2,25%
S.E.N.For.S. Formazione	3,87%		3,87%
S.E.N.For.S. Sicurezza	0,50%		0,50%
PREVENZIONE SICUREZZA	0,39%		0,39%
QSP - QUOTE TERRITORIALI	0,555%	0,555%	1,11%
QSN - QUOTE NAZIONALI	0,222%	0,222%	0,444%
FONDO PREPENSIONAMENTO	0,20%		0,20%
CIG	0,30%		0,30%
TOTALE	11,572%	1,152%	12,724%

Percentuali da applicare all'imponibile contributivo calcolato sugli elementi della retribuzione previsti dagli articoli dei vigenti CCNL

FONDO SANITARIO OPERAI **	0,60%		0,60%
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE	0,10%		0,10%

Percentuali da applicare all'imponibile contributivo costituito da Paga Base + I.T.S. + Contingenza + E.D.R.

FONDO SANITARIO IMPIEGATI ***	0,26%		0,26%
-------------------------------	-------	--	-------

CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE 4%

da versare come segue:

al FORMATEMP	0,13%
alla Cassa Edile	3,87%

*calcolato su un minimo di 140 ore

**calcolato su un minimo di 120 ore

***La percentuale è da applicare sulle seguenti voci retributive: minimo + contingenza + E.D.R. + premio di produzione

BUSTA PAGA
ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE CONTRIBUTI CASSA EDILE

ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE (15%) 1,77%

Contributo figurativo che va ad aumentare l'imponibile previdenziale della busta paga.

Corrisponde al 15% del totale dei contributi a carico impresa e a carico lavoratore, escluse le quote di adesione contrattuale (QSP e QSN).

Le aliquote da assoggettare a contribuzione previdenziale sono:

APE 3,66% + F.G. 2,50% + S.E.N.For.S. Formazione 3,87% + S.E.N.For.S. Sicurezza 0,50% + PREV.SIC. 0,39% + FONDO SANITARIO 0,60% + FONDO PREPENSIONAMENTO 0,20% + FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,10% = 11,82%

Il contributo figurativo è: 11,82% x 15% = 1,77%

PERCENTUALI ACCANTONAMENTO dal 01.10.2000

La maggiorazione Cassa Edile (a carico ditta) va sommata alla retribuzione del lavoratore e concorre a formare l'imponibile previdenziale e l'imponibile fiscale della busta paga. Dal netto della busta paga deve essere detratto solo l'accantonamento netto, la rimanenza rimane in busta paga al dipendente.

L'accantonamento deve essere calcolato: - sulle ore lavorate e sulle ore di festività

- sulle ore di malattia entro i limiti della conservazione del posto
- sulle ore di infortunio riconosciute e indennizzate dall'INAIL

ACCANTONAMENTO	LORDO	NETTO
Ore lavorate e festive	18,50%	14,20%
di cui		
per Ferie	8,50%	6,52 %
per Gratifica Natalizia	10,00%	7,68 %
Malattia (dal 1° al 270° giorno)	18,50%	14,20%
Lavoratori con anzianità fino a 3 anni e ½		
Malattia (dal 1° al 365° giorno)	18,50%	14,20%
Lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e ½		
Infortunio e mal. prof. :		
--- giorni di carenza INAIL	18,50%	14,20%
--- dal 4° al 90° giorno	7,40%	5,70%
--- dal 91° giorno in poi	4,60%	3,60%

N.B.: il giorno in cui si è verificato l'infortunio va considerato lavorato a tutti gli effetti, pertanto il primo giorno di infortunio da indicare nella denuncia MUT e da cui partire per l'integrazione è il giorno successivo a quello dell'evento.

PERCENTUALI PERMESSI RETRIBUITI

Il trattamento per i RIPOSI ANNUI va sommato alla retribuzione e concorre a formare l'imponibile previdenziale e l'imponibile fiscale della busta paga. L'importo non deve essere accantonato alla Cassa Edile.

Sia che le ore di permesso vengano godute, sia che non vengano godute tutte il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa con la corresponsione al lavoratore in busta paga della percentuale del 4,95%.

% PERMESSI RETRIBUITI	
Ore lavorate e festive	4,95%
Ore Malattia: (dal 1° al 365° giorno)	4,95%
Ore Infortunio: Giorno Infortunio e 2° - 3° - 4° giorno di carezza INAIL	4,95%
dal 5° al 90° giorno	1,98% (40% del 4,95%)
dal 91° giorno in poi	1,24% (25% del 4,95%)

TRATTAMENTO ECONOMICO FESTIVITA'

Festività da retribuire con 8 ore in busta paga e accantonare alla Cassa Edile:

1° Gennaio – Capodanno
6 Gennaio – Epifania
Lunedì successivo alla Pasqua
25 Aprile – Anniversario della Liberazione
1° Maggio – festa del Lavoro
15 Agosto – Assunzione
1° Novembre – Ognissanti
8 Dicembre – Immacolata Concezione
25 Dicembre – Santo Natale
26 Dicembre – Santo Stefano
Santo Patrono del luogo dove ha sede il cantiere

Il trattamento economico per le festività deve essere corrisposto anche quando cadono di sabato o di domenica.

Festività da retribuire con 8 ore in busta paga e NON accantonare alla Cassa Edile:

4 NOVEMBRE – Festa delle Forze Armate

COEFFICIENTI DI INTEGRAZIONE MALATTIA A CARICO CASSA EDILE E PERCENTUALI INPS

Fascia giorni	Coefficienti malattia a carico CASSA EDILE	Percentuali a carico INPS
1 - 3	1,000 per malattie superiori a 12 giorni e per il primo evento integrabile nell'anno solare (a prescindere dalla durata dell'evento)	0 (carenza)
	0,500 per malattie comprese tra 7 e 12 giorni a partire dal secondo evento integrabile nell'anno solare	0 (carenza)
	0 per malattie inferiori o uguali a 6 giorni a partire dal secondo evento integrabile nell'anno solare	0 (carenza)
4 - 20	0,330	50%
21 - 180	0,107	66,66%
181 - 365	0,500	0

COEFFICIENTI DI INTEGRAZIONE INFORTUNIO A CARICO CASSA EDILE E PERCENTUALI INAIL

Fascia giorni	Coefficienti Inf. a carico CASSA EDILE	Percentuali a carico INAIL	Retribuzione a carico IMPRESA
1° giorno	0	0	100%
2° - 3° - 4° giorno	0,234	0	60%
dal 5° al 90°	0,234	60%	0
dal 91° in poi	0,045	75%	0

INTEGRAZIONE CASSA EDILE PER MALATTIA/INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di assenza per malattia o infortunio l'impresa deve anticipare mensilmente nella busta paga del dipendente l'integrazione a carico Cassa Edile assoggettandola a contributi assicurativi e previdenziali oltre che alle ritenute fiscali di legge. L'importo dovrà essere indicato nella denuncia MUT e portato in detrazione dal versamento mensile.

CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE GIORNALIERA**PAGA ORARIA X ORARIO GIORNALIERO X COEFFICIENTE D'INTEGRAZIONE**

La PAGA ORARIA è costituita da:

Paga Base + I.T.S. + Contingenza + Mensa

L'ORARIO GIORNALIERO si ottiene dividendo l'orario settimanale di 40 ore per 6 in caso di malattia e per 7 in caso di infortunio/malattia professionale

Orario giornaliero Malattia - 40 ore : 6 = 6,67

Orario giornaliero Infortunio - 40 ore : 7 = 5,71

(in caso di PART-TIME dovrà essere diviso per 6 o per 7 l'orario settimanale del dipendente)

MALATTIA

L'integrazione è dovuta per tutte le giornate riconosciute e indennizzate dall'INPS, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività.

1°, 2° e 3° giorno

Paga oraria x 6,67 x coeff. 0,500 x n° giorni se la malattia ha durata maggiore di 6 giorni e inferiore a 13 gg.

Paga oraria x 6,67 x coeff. 1,000 x n° giorni se la malattia ha durata uguale o maggiore di 13 gg.

dal 4° al 20° giorno

Paga oraria x 6,67 x coeff. 0,330 x n° giorni

dal 21° al 180° giorno

Paga oraria x 6,67 x coeff. 0,107 x n° giorni

dal 181° al 270° giorno (per le sole giornate non indennizzate dall'INPS) operai con anzianità fino a 3 anni e ½

dal 181° al 365° giorno (per le sole giornate non indennizzate dall'INPS) operai con anzianità superiore a 3 anni e ½

Paga oraria x 6,67 x coeff. 0,500 x n° giorni

Nel caso di eventuali giorni non riconosciuti dall'INPS, per ritardato invio della certificazione medica o per assenze a visita medica domiciliare di controllo o per certificazione non regolare, l'impresa dovrà tenerne conto anche per l'integrazione a carico Cassa Edile.

INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

L'integrazione è dovuta per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, dal lunedì alla domenica, comprese le festività. L'integrazione deve essere erogata a partire dal 1° giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

dal 1° a 90° giorno

Paga oraria x 5,71 x coeff. 0,234 x n° giorni

dal 91° giorno in poi

Paga oraria x 5,71 x coeff. 0,045 x n° giorni

450 ORE TRIMESTRE

La Cassa Edile integra l'intero importo di malattia e infortunio/M.P. solo se, nel trimestre precedente l'inizio dell'evento, risultano denunciate per il dipendente almeno 450 ore (proporzionalmente ridotte in caso di lavoratore PART-TIME).

Nel caso in cui le ore siano inferiori a 450 l'integrazione Cassa Edile sarà riproporzionata in base alle ore dichiarate.

(importo integrazione x ore trimestre lavoratore): 450

La differenza tra l'importo intero e l'effettivo importo integrato resterà a carico dell'impresa

La verifica delle 450 ore non deve essere effettuata per i dipendenti assunti da meno di tre mesi e per i lavoratori in aspettativa.

Ai fini del calcolo delle 450 ore vanno considerate:

ore lavorate e ore festività
ore malattia e infortunio/M.P.
ore di permessi retribuiti
ore ferie
ore CIG
ore congedi
ore assenza giustificata

CONSERVAZIONE DEL POSTO

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (senza interruzione dell'anzianità) per un periodo di:

9 MESI CONSECUTIVI per gli operai con anzianità fino a 3 anni e $\frac{1}{2}$

12 MESI CONSECUTIVI per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e $\frac{1}{2}$

Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di:

9 MESI NELL'ARCO DI 20 MESI CONSECUTIVI per gli operai con anzianità fino a 3 anni e $\frac{1}{2}$

12 MESI NELL'ARCO DI 24 MESI CONSECUTIVI per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e $\frac{1}{2}$

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In caso di malattia professionale l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (senza interruzione dell'anzianità) per un periodo di:

9 MESI CONSECUTIVI

Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia professionale, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di:

9 MESI NELL'ARCO DI 12 MESI CONSECUTIVI

CERTIFICATI MEDICI

In caso di assenza del lavoratore per infortunio/M.P. dovranno essere inviati alla Cassa Edile le copie dei certificati medici e le copie delle buste paga.